

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AVVISO PUBBLICO IN.S.I.E.M.E.

INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

CCI 2014IT05SFOP021

ASSE 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Obiettivo specifico 9.2

Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.1

Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [*International Classification of Functioning, Disability and Health*] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità

CONVENZIONE

tra Agenzia Sarda per le politiche Attive del Lavoro (ASPAL)

e

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI

CUP: D91B22001190009

Via Is Mirrionis, 195 – 09122 Cagliari

PEC - agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

<https://www.aspalsardegna.it>

L'anno 2022 (duemilaventidue) addi 4 del mese di maggio con la presente Convenzione, a valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), di seguito denominata anche "Amministrazione", con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, P.IVA / C.F. 92028890926, nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano nata a Tortolì (NU) il 14/09/1975

E

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI (in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo con CENTRO PANTA REI SARDEGNA COOPERATIVA SOCIALE e con SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, costituita in data 7/03/2022, registrata a Cagliari il 8/03/2022 con n. 4689 serie 1T) con sede legale in Cagliari, in Via Caboni n. 3, CF 92116410926 PARTITA IVA 02833910926, d'ora in poi denominata "Beneficiario, rappresentata dal Legale Rappresentante Rita Angela Pitzalis, nata a Isili il 10/11/1961

PREMESSO CHE

VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il - Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. ;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento UE N. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 della Commissione e del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 e modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)6273 del 21.09.2018;

VISTA la DGR n. 12/21 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza";

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020 con revisione, Agosto 2020 - Versione 03;

VISTO il Vademecum per l'Operatore Versione 1.0 approvato con Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato del lavoro n. 26844/2559 del 12.06.2018;

VISTA la DGR n. 47/14 del 29 settembre 2015 avente ad oggetto "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria" e successivi aggiornamenti;

VISTA la DGR n. 41/25 del 7.08.2020 avente ad oggetto "Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito dell'emergenza COVID-19;

VISTO il Regolamento UE/EURATOM n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (codice del partenariato), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di Cooperazione, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012 recante norme di applicazione del Regolamento (UE/EURATOM) n. 966/2012, relativo alle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i Principi orizzontali di promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (art. 7 del Reg. UE n. 1304/2013) e Promozione delle pari opportunità e non discriminazione (art. 8 del Reg. UE n. 1304/2013);

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2014 - 2019, approvato con DGR 41/3 del 21.10.2014;

VISTA la DGR N. 43/12 del 1 settembre 2015. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che istituisce anche l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare l'art. 26 “Inserimento delle persone con disabilità”;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere (Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere per le persone disabili — COM (2010) 636 def);

VISTA la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione

VISTO l'Atto europeo sull'accessibilità (AEA) approvato dal Parlamento Europeo il 13 marzo 2019 (Allegato I Sezione 1 e Sezione 3);

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4, contenente le Linee guida per le politiche attive (2018-2020);

VISTA la Deliberazione ANPAL n 19/2018 Servizi per le politiche attive del lavoro - Linee guida per gli operatori dei centri per l'impiego;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Parere dell’Autorità di Gestione del 12.01.2021 prot. n. 1102/ASPAL che esprime la conformità della documentazione relativa alla pubblicazione dell’Avviso e la sua conformità al POR FSE 2014-2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dell’ASPAL Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione n. 275 del 01.02.2021 – “PO FSE 2014 - 2020 della Regione Autonoma della Sardegna - ASSE II - AZIONE 9.2.1 – Approvazione e pubblicazione Avviso Pubblico IN.S.I.E.M.E. INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe”;

VISTO l’aggiornamento del parere di conformità relativo alla rettifica dell’Avviso pubblico “IN.S.I.E.M.E. - INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe” e al relativo allegato IV “Dichiarazione sostitutiva Avviso IN.S.I.E.M.E. - INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe sul possesso dei requisiti di partecipazione” rilasciato tramite SIL con protocollo n. 00000199 del 17/03/2021;

VISTA la Determinazione n 822/ASPAL del 19/03/2021 di rettifica dell’Avviso Pubblico In.S.I.E.M.E. – INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe – e dell’Allegato IV - Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dell’ASPAL Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione n. 3431 del 22.11.2021 - Approvazione elenco proposte progettuali ammesse e proposte progettuali non ammesse alla valutazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dell’ASPAL Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione n. 287 del 11.02.2022 - approvazione graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ed elenco esclusi. nell’ambito dell’Avviso pubblico “IN.S.I.E.M.E. - INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe”;

VISTA la Determinazione n.1035 del 29.04.2022 della Direttrice Generale dell’ASPAL con cui viene approvato lo schema di Convenzione e con cui, a maggior tutela dei beneficiari, vengono differiti i termini per la conclusione delle attività progettuali e per la rendicontazione;

TENUTO CONTO

che il progetto “**INSIEME SI PUO’... UNIRE COMPETENZE PER GENERARE OPPORTUNITÀ**” presentato da **FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI** congiuntamente con CENTRO PANTA REI SARDEGNA COOPERATIVA SOCIALE e con SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (che realizzerà le attività di sua competenza sia direttamente che per mezzo della società Elan Società Cooperativa Sociale in qualità di

consorzata esecutrice) in data 12/04/2021 e acquisito agli atti dell'ASPAL con prot. n.30710 del 12/04/2021 è risultato ammissibile e finanziabile per € 143.075,60 (diconsi euro centoquarantatremilasettantacinque/60)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Le premesse fanno parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione disciplina le modalità cui il Beneficiario deve attenersi per l'attuazione del progetto "INSIEME SI PUO'... UNIRE COMPETENZE PER GENERARE OPPORTUNITÀ" a valere sull'Avviso Pubblico "IN.S.I.E.M.E. - Inserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe" finanziato dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 2 – "Inclusione sociale e lotta alla Povertà" - Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili" - Azione 9.2.1 "Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità", nonché le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal Beneficiario e i casi di revoca e decurtazione dei contributi.

Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati e allegati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente Convenzione se non per ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti.

Art. 2 Durata

La presente Convenzione entra in vigore dal momento della firma da parte dei rappresentanti legali dei soggetti firmatari sopraccitati e rimarrà in vigore fino alla conclusione delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione sui rendiconti delle spese progettuali. Eventuali proroghe del suddetto termine potranno essere convenute e sottoscritte da entrambe le parti.

Le prestazioni dovranno avere la durata complessiva massima di **15 mesi** a partire dalla data indicata nella Comunicazione di avvio delle attività di cui all'art. 17 dell'Avviso. Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato inderogabilmente al 30 novembre 2023, e il termine ultimo per la rendicontazione da parte del Beneficiario è il 28 febbraio 2024.

Sono fatti salvi eventuali periodi di sospensione, dovuti a cause di forza maggiore, non imputabili al Beneficiario, di cui dovrà essere data formale e motivata comunicazione dal Beneficiario e che saranno oggetto di espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Gli eventuali periodi di sospensione non saranno conteggiati tra i mesi di attività e comporteranno lo slittamento della data di conclusione del progetto. In caso di sospensione e di variazioni, come disciplinato dall'art 23

dell'Avviso e dall'art. 8 della presente Convenzione, il Beneficiario potrà richiedere la proroga della durata dell'intero Progetto per il tempo necessario all'integrale svolgimento del/i Percorso/i individuale/i attivato/i, fermo restando che, esclusivamente in caso di sospensioni o proroghe regolarmente approvate, la data ultima per la realizzazione delle attività progettuali, affinché le spese sostenute dal Beneficiario siano ammissibili e rimborsabili, è il 31 dicembre 2023 (Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 417/01), restando il termine ultimo per la rendicontazione fissato al 28 febbraio 2024.

Il Beneficiario dovrà garantire lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi con la rendicontazione e i controlli previsti, anche successivamente alla conclusione delle attività progettuali.

Le comunicazioni di avvio e di conclusione del progetto dovranno essere effettuate attraverso i servizi *online* del SIL Sardegna o, qualora non disponibili, secondo le differenti modalità comunicate dal Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione dell'ASPAL, in qualità di Responsabile d'Azione.

Art. 3 Modalità e criteri di erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento concesso sarà effettuata, previo invio di apposita richiesta, secondo le modalità previste dall'Avviso (Art. 18 – Erogazione del finanziamento) di seguito riportate:

- A) tramite anticipazione con polizza fideiussoria
- B) per stati di avanzamento senza polizza fideiussoria

3.1. A) Modalità e Criteri di erogazione tramite polizza fideiussoria

3.1.1. Anticipazione

Sarà erogata un'anticipazione pari al 60% dell'importo massimo ammissibile per la realizzazione del progetto indicato nelle premesse della presente Convenzione, previa trasmissione tramite SIL di apposita domanda di erogazione (Allegato A – “Domanda Erogazione Anticipo”) corredata da:

- a. idonea garanzia fideiussoria, conforme a quanto disposto dal successivo art. 4;
- b. copia della Comunicazione di avvio dell'attività da parte del Beneficiario.

3.1.2. Erogazione intermedia

Il Beneficiario può richiedere un'erogazione intermedia pari al massimo al 30% dell'importo ammissibile per la realizzazione del progetto indicato nelle premesse della presente Convenzione, tramite trasmissione sul SIL di apposita richiesta compilata in ogni sua parte attestando l'effettiva spesa del 90% dell'anticipazione già ricevuta (Allegato B – “Domanda erogazione tranche intermedia”). A tal fine è necessario allegare:

- a. relazione sulle attività svolte;

- b. rendiconto delle spese sostenute nel periodo di riferimento della domanda di rimborso corredata dalla documentazione attestante la spesa effettuata, secondo quanto previsto dall'Avviso e dal Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 Versione 1.0 - giugno 2018, e in particolare:
- copia dei time-sheet periodici del personale (mensile individuale e totale) redatti sulla base dei modelli allegati al Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 - Versione 1.0 - giugno 2018;
 - copia dei registri delle attività compilati secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione

Le somme saranno erogate a seguito dei controlli amministrativi – contabili effettuati sulla base della documentazione di spesa.

3.2. - B) Modalità e Criteri di erogazione per stati di avanzamento senza polizza fideiussoria

3.2.1. Per stati di avanzamento (senza polizza fideiussoria)

Il Beneficiario che non richiede l'anticipazione, può richiedere l'erogazione per stati di avanzamento come previsto dall'art. 18 dell'Avviso.

Sono previste due tranches: la prima tranche non deve essere superiore al 50% del finanziamento concesso per la realizzazione del progetto e la seconda di importo non superiore al 40% del totale del finanziamento previsto dalla presente Convenzione.

La richiesta di erogazione deve essere trasmessa tramite SIL compilata in ogni sua parte, allegando la documentazione che attesti la realizzazione delle attività previste nel progetto per un valore non inferiore al 90% della cifra richiesta (Allegato B – “Domanda erogazione tranche intermedia”), corredata da:

- a. relazione sulle attività svolte;
- b. rendiconto delle spese sostenute nel periodo di riferimento della domanda di rimborso corredata da relativa documentazione attestante la spesa effettuata secondo quanto previsto dall'Avviso e dal Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020, e in particolare:
 - copia dei time-sheet periodici del personale (mensile individuale e totale) redatti sulla base dei modelli allegati al Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 - Versione 1.0 - giugno 2018;
 - copia dei registri delle attività compilati secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione

Le somme saranno erogate a seguito dei controlli amministrativi – contabili effettuati sulla base della documentazione di spesa.

3.3 Saldo

Alla conclusione delle attività il Beneficiario potrà richiedere il saldo previa trasmissione, tramite SIL, di apposita richiesta di erogazione (Allegato C – Domanda Erogazione Saldo) entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione delle attività corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia della formale comunicazione di conclusione attività;
- b. rendiconto finale, corredato dalla documentazione attestante la spesa effettuata;
- c. relazione finale sulle attività svolte;
- d. copia dei time-sheet periodici del personale (mensile individuale e totale e annuale individuale e totale) redatti sulla base dei modelli allegati al Vademecum per l'operatore POR Sardegna FSE 2014-2020 - Versione 1.0 - giugno 2018;
- e. copia dei registri delle attività compilati secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione;
- f. eventuale ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per l'attuazione della presente Convenzione.

L'erogazione del saldo, pari alla residua quota di finanziamento non ancora percepita, è subordinata alla realizzazione del 100% delle attività progettuali previste, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate consequenzialmente ai precedenti controlli di I livello. L'eventuale saldo spettante sarà corrisposto alla conclusione dei controlli.

3.4 Indicazioni generali

Le richieste di erogazione, debitamente firmate dal rappresentante legale del soggetto capofila, inviate tramite SIL e via pec, devono essere complete di tutte le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compresa quella che le operazioni per le quali si chiede l'erogazione non beneficino di ulteriori finanziamenti da altre fonti; devono inoltre contenere l'indicazione del luogo ove è conservata la documentazione originale relativa agli output di realizzazione dell'attività ed essere accompagnate dalla documentazione idonea ad attestare le attività realizzate.

Le quote e il saldo saranno trasferiti a seguito dei controlli amministrativo-contabili effettuati dall'ASPAL anche con l'ausilio di un soggetto esterno eventualmente incaricato.

Indipendentemente dalla modalità di trasferimento delle risorse scelta tra quelle sopra descritte, tutte le spese indicate nei rendiconti devono essere riferite al periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio e quella di conclusione di attività del progetto. Tali spese dovranno essere state effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l'inammissibilità.

Per eventuali irregolarità sono applicate le relative decurtazioni, di cui all'articolo 26 dell'Avviso, che determineranno una corrispondente riduzione dell'importo riconosciuto al Beneficiario.

Art. 4 Fideiussione e Regolarità contributiva

Qualora il Beneficiario intenda richiedere l'erogazione del finanziamento sotto forma di anticipazione la garanzia fideiussoria deve essere rilasciata per un importo pari all'anticipazione richiesta maggiorato

della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente. La fideiussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:

- banche di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii
- compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed iscritte nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010 o tramite altri eventuali Fondi di garanzia istituiti conformemente al disposto del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) n. 1304/2013.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

Nel caso in cui il Beneficiario non ottemperi agli adempimenti previsti dall'Avviso e/o non siano riconosciute, in tutto o in parte, le spese esposte nel rendiconto finale, ed in qualsiasi caso di revoca del finanziamento a seguito di accertate falsità in una o più dichiarazioni sostitutive presentate unitamente alla domanda, l'Amministrazione provvede al recupero delle somme non dovute anche attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria ha efficacia dalla data di rilascio fino all'atto liberatorio dell'Amministrazione da effettuarsi, ad avvenuta approvazione dei rendiconti finali di spesa ed esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'operazione, tramite restituzione della polizza in originale e delle sue appendici.

La fideiussione è estinta a seguito di apposita autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Responsabile d'Azione successivamente al versamento del saldo spettante a fronte dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'operazione.

Prima di procedere all'erogazione delle somme richieste/spettanti al Beneficiario, l'Amministrazione procederà alla verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC e alla verifica della regolarità fiscale sul sito della Agenzia delle Entrate. In caso di accertata irregolarità sarà attivato dall'Amministrazione l'intervento sostitutivo previsto ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DPR 207/2010)

Art. 5 Spese ammissibili e rendicontazione delle operazioni

Il costo massimo ammissibile per la realizzazione del progetto denominato "INSIEME SI PUO'... UNIRE COMPETENZE PER GENERARE OPPORTUNITÀ" non potrà in nessun caso essere superiore a quello indicato nelle premesse della presente Convenzione e nel piano finanziario allegato, così come risultante dalle attività istruttorie comunicate con note prot/Aspal n.10547 del 17/02/2022 e prot/Aspal n.22202 del 1/04/2022 e relativo riscontro (prot/Aspal n.23837 del 8/04/2022).

Per la quantificazione dei contributi, è stata individuata quale opzione di semplificazione della rendicontazione ai sensi degli artt. 67 e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, l'utilizzo del tasso forfettario delle spese dirette del personale ammissibili, per coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione prevista ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 a 4, del Regolamento CE 1304/2013.

Tale opzione, secondo quanto previsto in modo dettagliato all'art. 13 dell'Avviso, prevede l'applicazione di un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale (che dovranno essere rendicontati a costi reali) per coprire i rimanenti costi ammissibili residui di un'operazione, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

I costi diretti del personale, interno ed esterno, sono riferiti esclusivamente al costo del lavoro spettante a fronte delle ore di lavoro effettivamente imputabili alla realizzazione delle attività progettuali approvate. I suddetti costi dovranno essere quantificati sulla base di quanto previsto nel paragrafo 4.2.1 del Vademecum per l'operatore versione 1.0, approvato con Determina del Direttore Generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 26844 del 12/06/2018, disponibile sul sito Sardegna Programmazione nell'apposita sezione Gestire il POR FSE > L'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 oppure cliccando sul link

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180619155327.pdf

Per quanto riguarda i limiti relativi alle macrovoci di spesa, alle categorie di costo e ai massimali previsti per ciascuna voce si rimanda a quanto previsto dall'Avviso (art. 10) e dal citato Vademecum per l'Operatore (2014-2020) versione 1.0 per i progetti non formativi.

Le indennità versate ai destinatari sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

I costi per indennità di partecipazione erogati ai destinatari dovranno essere rendicontati a costi reali e non possono essere coperti dalla quota forfettaria del 40%.

Il Beneficiario dovrà effettuare la registrazione al portale "Sardegna Lavoro - Sistema Informativo del Fondo Sociale Europeo (SIL)", attraverso il quale invierà le rendicontazioni finanziarie e le comunicazioni fisico-procedurali secondo quanto previsto dall'art. 18 dell'Avviso, corredate delle informazioni relative alle spese sostenute e dai relativi documenti giustificativi.

Il termine ultimo per la rendicontazione da parte dei Beneficiari è il 28/02/2024. Successivamente a questa data non sarà possibile rendicontare le attività, non saranno erogati i finanziamenti per le attività non rendicontate e si procederà all'eventuale recupero delle somme.

Art. 6 Obblighi del Beneficiario

La partecipazione all'Avviso comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto. Il Beneficiario è responsabile della corretta esecuzione dell'operazione, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi e delle dichiarazioni rese.

Il Beneficiario, pertanto, deve:

- collaborare per tutta la durata del progetto, garantendo le specifiche attività finalizzate alla realizzazione del progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi, favorendo il pieno raccordo tra destinatari, istituzioni, enti, imprese, famiglie e tessuto sociale;
- individuare e selezionare i destinatari in conformità ai principi di obiettività, trasparenza e pari opportunità;
- presentare i progetti personalizzati predisposti per i singoli destinatari e i relativi piani finanziari individuali, che dovranno essere coerenti con la proposta progettuale e il preventivo economico finanziario totale ammesso. A tal fine, per ogni singolo destinatario dovrà essere prodotto il Progetto personalizzato di inserimento lavorativo (Allegato 1a) e lo Schema preventivo economico finanziario individuale (Allegato 1b). Il preventivo economico finanziario totale ammesso della proposta progettuale dovrà corrispondere alla somma dei preventivi economico finanziari di ogni singolo destinatario. I progetti e i preventivi finanziari individuali dovranno essere inviati ad ASPAL entro massimo 3 mesi dalla data di avvio risultante dalla comunicazione formale di avvio delle attività. Potranno essere ammesse variazioni in ribasso rispetto al preventivo finanziario generale di progetto che dovranno essere preventivamente autorizzate da ASPAL;
- assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, supportando i destinatari e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti personalizzati;
- garantire il monitoraggio in itinere e la valutazione finale della realizzazione della proposta progettuale e verificare i risultati raggiunti;
- avviare, realizzare e completare il progetto nei modi definiti nell'Avviso e nei tempi definiti nella presente Convenzione;
- realizzare le attività secondo quanto previsto nella proposta progettuale approvata oggetto di questa specifica Convenzione e nei progetti personalizzati di inserimento lavorativo che saranno elaborati per ciascun destinatario. La variazione di uno o più aspetti sostanziali delle attività e delle sue modalità di realizzazione, delle figure professionali del gruppo di lavoro, dei soggetti ospitanti, dei destinatari e delle sedi di realizzazione degli interventi dettagliati nella proposta progettuale, così come la rimodulazione del budget, dovranno essere opportunamente motivati e sottoposti all'autorizzazione preventiva da parte di ASPAL come meglio indicato all'articolo 8 Variazioni - della presente Convenzione. Eventuali casi di forza maggiore, derivanti da cause esterne non imputabili al Beneficiario, potranno determinare modifiche nello svolgimento delle attività ed eventualmente la revisione degli indicatori di risultato previsti dal progetto, previo invio di relazione motivata da parte del Beneficiario ed esplicita autorizzazione da parte di ASPAL;
- ricordarsi, per lo svolgimento delle attività, con i referenti dell'ASPAL (Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione – Settore collocamento mirato e gestione L.68/1999);

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l'Amministrazione;
- concludere le attività secondo la durata prevista dalla proposta progettuale approvata, fatte salve eventuali proroghe o sospensioni autorizzate dall'Amministrazione;
- adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento, come specificato dall'art. 27 dell'Avviso e come previsto dalla normativa di riferimento;
- produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione per le finalità previste dall'Avviso;
- assicurare la tempestiva implementazione e l'aggiornamento continuo delle informazioni sul sistema informativo SIL-FSE per consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- consentire in qualsiasi momento ogni verifica (ex-ante, in-itinere, ex-post), anche in loco, volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività progettuali da parte dei competenti organi di controllo della Regione, dello Stato e dell'UE;
- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale;
- applicare le condizioni previste dal CCNL ovvero, in assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della L. 68/1999 e s.m.i.;
- garantire la predisposizione, la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Amministrazione, attività che non potrà delegare in alcun modo ad altri soggetti. In caso di richieste di informazioni da parte dell'Amministrazione sui soggetti coinvolti nella proposta progettuale, il Beneficiario è responsabile per il suo ottenimento, la verifica e la comunicazione della stessa all'Amministrazione;
- trasferire le risorse ai soggetti costituenti l'ATS sulla base degli accordi stipulati;
- conservare tutta la documentazione di spesa per 10 anni dalla data di conclusione del progetto, a norma dei regolamenti europei.
- assicurare il rispetto dei principi orizzontali – sviluppo sostenibile, parità opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di ammissibilità della spesa ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- assumere nei confronti dell'Amministrazione piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto. Il Beneficiario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione anche per danni causati dai partner di progetto. In ogni caso, il

Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto;

Per quanto non specificato nell'Avviso e nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Vademecum per l'operatore versione 1.0. del 12/06/2018.

Art. 7 Adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il Beneficiario dovrà provvedere alla selezione e valutazione dei destinatari in conformità a quanto previsto dall'Avviso – artt. 4 e 8.1.1 - secondo procedure di evidenza pubblica, di cui dovrà essere tenuta debita traccia documentale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e par condicio e dei seguenti criteri di ammissibilità:

- requisiti di iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L.68/99
- idoneità lavorativa

Potranno essere individuati ulteriori criteri di selezione se finalizzati al buon esito del progetto.

Il Beneficiario è tenuto a trasmettere all'ASPAL - Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione - gli atti concernenti le attività di selezione.

Presa in carico dei destinatari individuati e avvio progetti personalizzati di inserimento lavorativo

I CPI territorialmente competenti, nell'ambito delle attività di presa in carico dei destinatari individuati, verificheranno il possesso dei requisiti sanitari e di status di disoccupazione al fine di provvedere all'aggiornamento o all'iscrizione alle liste articoli 1 e 8 della L.68/99:

Le informazioni che deriveranno dalla presa in carico verranno fornite al Beneficiario per l'elaborazione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo.

Il Beneficiario dovrà trasmettere all'ASPAL - Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, entro massimo 3 mesi dalla data di avvio delle attività, il progetto personalizzato per ciascun destinatario.

I progetti personalizzati dovranno contenere la descrizione dettagliata delle attività che si intende realizzare, in conformità a quanto previsto nella proposta progettuale ammessa a finanziamento e secondo la "Scheda Progetto Personalizzato di inserimento lavorativo" (Allegato 1a), allegata alla presente Convenzione.

I percorsi di tirocinio, previsti tra le azioni obbligatorie, dovranno essere attivati e realizzati nel rispetto delle Linee guida per i tirocini di formazione ed orientamento approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 45/7 del 14.11.2019 e del "Vademecum per l'attivazione dei tirocini nell'ambito dell'Avviso IN.S.I.E.M.E.", comprensivo della modulistica, che verrà fornito al Beneficiario successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 8 Variazioni

Il Beneficiario è tenuto ad assicurare il regolare svolgimento delle azioni secondo le modalità e i termini di cui alla proposta progettuale approvata e dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo elaborati per ciascun destinatario.

La variazione di uno o più aspetti sostanziali delle attività e delle sue modalità di realizzazione, in particolare relativi all'articolazione o al contenuto dei percorsi individuali, alle figure professionali del gruppo di lavoro, ai soggetti ospitanti, ai destinatari e alla sede di realizzazione degli interventi dettagliati nella proposta progettuale, così come la rimodulazione del budget, dovranno essere opportunamente motivati e sottoposti all'autorizzazione preventiva da parte di ASPAL.

Eventuali casi di forza maggiore, derivanti da cause esterne non imputabili al Beneficiario, potranno determinare modifiche nello svolgimento delle attività ed eventualmente la revisione degli indicatori di risultato previsti dal progetto, previo invio di relazione motivata da parte del Beneficiario ed esplicita autorizzazione da parte di ASPAL.

Eventuali variazioni non autorizzate comportano il mancato riconoscimento delle spese relative all'attività oggetto della variazione. Non possono in ogni caso essere modificati i seguenti elementi:

- obiettivi della proposta progettuale approvata;
- costo e finanziamento massimo approvato.

Sostituzioni delle figure professionali

Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, il Beneficiario dovrà inviare all'Amministrazione la richiesta di autorizzazione alla sostituzione adeguatamente motivata, unitamente al CV del sostituto redatto secondo le indicazioni previste all'Art. 14 dell'Avviso. La sostituzione dovrà essere effettuata con analoga figura professionale di uguale o superiore esperienza pregressa, a garanzia del mantenimento del punteggio assegnato in sede di valutazione della proposta progettuale.

Rinunce e sostituzioni dei destinatari

In tutti i casi in cui il Destinatario dovesse rinunciare, il Beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione formale all'Aspal accompagnata da una relazione dell'équipe multidisciplinare contenente la motivazione della rinuncia.

Qualora la rinuncia avvenga prima dell'avvio delle attività del progetto personalizzato il Beneficiario potrà sostituire il rinunciatario. In tal caso il Beneficiario, unitamente alla comunicazione di rinuncia di cui sopra, dovrà chiedere l'autorizzazione alla sostituzione del rinunciatario. Successivamente all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, il Beneficiario dovrà trasmettere il progetto personalizzato del nuovo destinatario con ragionevole tempestività. Il nuovo Destinatario dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso.

Nel caso in cui la rinuncia da parte del Destinatario avvenga in fase di progetto personalizzato già avviato il Beneficiario potrà chiedere all'Amministrazione esclusivamente il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute per il progetto personalizzato sino al momento dell'interruzione.

Qualora il Beneficiario abbia ottenuto una anticipazione delle risorse superiore ai costi sostenuti, è tenuto alla restituzione della differenza all'Amministrazione.

Rinunce e sostituzioni dei soggetti ospitanti

Qualora prima dell'avvio o durante lo svolgimento del tirocinio, un soggetto ospitante dovesse ritirare la propria disponibilità, il Beneficiario dovrà inviare tempestivamente all'Amministrazione una comunicazione adeguatamente motivata. Nel caso in cui intenda procedere alla sostituzione del soggetto ospitante, dovrà contestualmente farne richiesta, indicando un nuovo soggetto ospitante, trasmettendo il progetto personalizzato e il cronoprogramma aggiornati con le modifiche relative al nuovo soggetto ospitante.

L'Amministrazione verificherà la coerenza del progetto personalizzato rispetto al nuovo soggetto ospitante riservandosi la possibilità di non accettare la sostituzione.

Il nuovo percorso di tirocinio, previa autorizzazione, dovrà essere attivato e realizzato nel rispetto delle Linee guida per i tirocini di formazione ed orientamento approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 45/7 del 14.11.2019 e del "*Vademecum per l'attivazione dei tirocini nell'ambito dell'Avviso IN.S.I.E.M.E.*".

Art. 9 Monitoraggio delle attività

L'Amministrazione condurrà il monitoraggio delle attività svolte dal Beneficiario.

Il Beneficiario si impegna a comunicare tutte le informazioni e i dati relativi al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività al fine di assicurare la costante verifica sul relativo stato di attuazione. Pertanto, il Beneficiario dovrà inserire sul Sistema di monitoraggio regionale (SIL FSE) i dati inerenti:

- gli avanzamenti procedurali (avvio, sospensioni e conclusione del progetto);
- gli avanzamenti fisici relativi ai destinatari;
- gli avanzamenti finanziari relativi alla spesa effettivamente sostenuta.

Tali dati dovranno essere inseriti con cadenza bimestrale e costituiranno la base per le domande di rimborso intermedie e finale.

I dati di cui sopra andranno comunque trasmessi anche via PEC.

L'Amministrazione si riserva di applicare questionari di gradimento e altre forme di monitoraggio che consentano di verificare l'andamento degli interventi.

Art. 10 Informazione e pubblicità

Il Beneficiario è tenuto ad assicurare la massima pubblicità rispetto al progetto approvato, sia attraverso gli organi di stampa che attraverso altre forme di diffusione (manifesti, locandine, notizie su portali internet, etc.) per favorire la massima conoscenza nel territorio. Ogni Beneficiario stabilirà le modalità maggiormente funzionali ad assicurare la migliore diffusione sul proprio territorio e per il proprio target di destinatari.

Ad integrazione della comunicazione istituzionale, i Beneficiari sono tenuti ad applicare la normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità previste dagli articoli 115 e 116 e dall'allegato XII del Regolamento (CE) 1303/2013 e l'Autorità di Gestione ne garantisce il rispetto, come descritto nella Strategia di comunicazione del PO FSE Sardegna 2014-2020, approvata dal Comitato di sorveglianza del 9 giugno 2015.

Art. 11 Gestione e controllo

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito dell'Avviso Pubblico "IN.S.I.E.M.E. - INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe", ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti controlli documentali, volti ad accertare la conformità della documentazione e la regolarità della realizzazione delle misure, conformemente a quanto previsto dall'Avviso e dalla normativa di riferimento.

Il Beneficiario dovrà utilizzare il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, agli interventi progettuali di cui alla presente Convenzione (comunicato con nota prot/Aspal. n.15813 del 8/03/2022) per tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del finanziamento pubblico in questione, in attuazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 3 e pena le sanzioni di cui all'art. 6 della legge 13 agosto del 2010 n.136 e ss.mm.ii., rispettando quanto comunicato relativamente all'operatività del suddetto conto e impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il Beneficiario che receda dalla Convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente alle attività realizzate ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art.12 Divieto di cumulo

Il Beneficiario garantisce che i costi relativi alle attività erogate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

Art.13 Tutela della privacy

I dati di cui l'Amministrazione entrerà in possesso, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del Codice della privacy di cui al D. Lgs. n.196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/20018 e ss. mm. ii. (di seguito "Codice") L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, comunica che l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile alla pagina <https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/03/informativaprivacyaspalappalti.pdf> e che, con specifico riferimento al programma I.N.S.I.E.M.E., le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali sono dettagliate all'Art. 34 dell'Avviso rubricato "Informativa a tutela della riservatezza".

Resta inteso che il Beneficiario, in qualità di autonomo titolare del trattamento, determinerà le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali relativi ai destinatari nonché a quelli genericamente raccolti e trattati nell'ambito di attuazione del progetto, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi progettuali secondo i termini e le modalità previste dal GDPR e dal Codice.

Art.14 Anticorruzione – Trasparenza - Integrità

L'Amministrazione e il Beneficiario si impegnano a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con Determinazione n. 991/ASPAL del 30/03/2021. In particolare, con riferimento all'art. 3.1.4. del Piano, denominato "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage o revolving doors)", il Beneficiario è tenuto all'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 relativamente alla non attribuzione di incarichi ad ex dipendenti dell'ASPAL che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art.15 Modalità di recesso

Il Beneficiario può recedere dalla Convenzione inviando una dichiarazione di recesso a mezzo pec o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio competente ASPAL. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione del progetto "INSIEME SI PUO'... UNIRE COMPETENZE PER GENERARE OPPORTUNITÀ". In caso di recesso, il Beneficiario è

tenuto a portare a compimento le attività in corso per i destinatari per il quali già sono stati avviati gli interventi.

Il Beneficiario che recede dalla Convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente alle attività realizzate ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei soggetti istituzionali regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art.16 Disposizioni antimafia

Il Beneficiario dichiara di conoscere tutte le norme in materia di lotta alla mafia contenute nelle disposizioni vigenti (di cui al D.lgs. n. 159/2011 e altre in materia) e prende atto che i contributi oggetto della presente Convenzione sono subordinati al rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti dei soggetti previsti dall'art.85 del richiamato Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né devono sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del già richiamato decreto, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di concludere convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

L'ASPAL acquisisce d'ufficio la documentazione prevista dagli artt. 83 e 84 (documentazione o informazione antimafia) nelle ipotesi di valore pari o superiore alle soglie indicate all'art. 91, comma 1, lettera A.

Il Beneficiario si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori emessi a carico della società, dei legali rappresentanti, nonché degli eventuali altri componenti degli organi di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'efficacia della presente Convenzione è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del DPR 252/1998.

Art.17 Allegati

Sono allegati al presente atto, di cui fanno parte sostanziale ed integrante:

- Piano economico finanziario totale;
- Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010;
- Allegato 1a – Scheda Progetto Personalizzato di inserimento lavorativo.

- Allegato 1b – Scheda preventivo economico finanziario individuale
- Allegato A – Domanda erogazione anticipo;
- Allegato B – Domanda erogazione tranche intermedia;
- Allegato C – Domanda erogazione saldo.

Art.18 Contesto normativo

Le Parti convengono che, nei limiti consentiti dalla normativa per la gestione del POR FSE, si potranno valutare gli adeguamenti necessari al raccordo con le modifiche normative intercorse dalla pubblicazione dell'Avviso all'attuazione dei progetti, al fine di garantirne la loro corretta esecuzione.

Art.19 Legge applicabile e Foro competente

Le Parti convengono che, per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali attualmente vigenti in materia.

Le parti convengono inoltre che per tutte le controversie si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

**Per l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro (ASPAL)**

**La Direttrice Generale
Dott.ssa Maika Aversano**

**Per il Beneficiario FONDAZIONE ANFFAS
ONLUS CAGLIARI**

**La Legale rappresentante
Rita Angela Pitzalis**



**PITZALIS RITA
ANGELA
04.05.2022
12:18:14
GMT+00:00**